

CHECK-LIST DEI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI ANOMALIE NELLA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI.

Il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di un soggetto giuridico, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale ente, ovvero ne risultano beneficiari in ultima istanza.

Qui di seguito si indicano le modalità pratiche per identificare il titolare effettivo, sia che si tratti di soggetti che abbiano una veste societaria, sia qualora si tratti di Enti quali fondazioni e Associazioni

Criteri per l'individuazione della titolarità effettiva di operazioni poste in essere da soggetti diversi dalle persone fisiche - indicazioni ex art. 20 D.LGS 231/2007 e s.m.i.:

Il titolare effettivo di operazioni poste in essere da soggetti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente o il relativo controllo, ovvero il titolare del vantaggio economico.

Nel caso in cui il soggetto sia una società di capitali:

- ☐ costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale, detenuta da una persona fisica;
 - ☐ costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale, detenuta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
-

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- ☐ del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- ☐ del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- ☐ dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Nel caso in cui il soggetto sia una fondazione o un'associazione o una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- ☐ i fondatori, ove in vita;
- ☐ i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- ☐ i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Nel caso dei trust, i titolari effettivi si identificano (cumulativamente) nel fondatore (se ancora in vita), fiduciario o fiduciari, nel guardiano ovvero in altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, nei beneficiari o classe di beneficiari (che possono essere beneficiari del reddito o beneficiari del fondo o beneficiari di entrambi) e nelle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti punti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica (ma privo di personalità giuridica, quali le associazioni non riconosciute, i comitati, i condomini, le parrocchie).
